

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)381

Vol. 1965/0082

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65)381 def.

Bruxelles, 6 ottobre 1965

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che proroga e modifica nuovamente la decisione del
Consiglio del 4 aprile 1962, che prevede la riscossione di
una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65)381 def.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che proroga et modifica nuovamente la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in special modo l'articolo 235,

VISTA la proposta della Commissione

VISTO il parere del Parlamento Europeo,

CONSIDERANDO che la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), prorogata e modificata dalla decisione del Consiglio del 29 marzo 1965 (2), prorogata nuovamente dalla decisione del 15 giugno 1965 (3), è applicabile solamente fino al 31 ottobre 1965 incluso; che tuttavia i motivi che ne hanno giustificato l'adozione sussistono ancora;

CONSIDERANDO che la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta tendente a rimpiazzare le misure previste nella precitata decisione con altri dispositivi, che tale proposta è ancora allo studio;

CONSIDERANDO che è opportuno, inoltre, di prorogare ancora una volta a titolo transitorio, la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962; che è il caso di tener conto del principio dell'eliminazione progressiva delle protezioni tra gli Stati membri; che sembra opportuno a tale scopo di ridurre, a partire dal 1 marzo 1966, l'importo massimo destinato a proteggere l'industria produttrice a 1,50 % del prezzo delle merci in questione importate nello Stato membro richiedente;

(1) G.U. n° 30 del 20/4/1962 pag. 999/62

(2) G.U. n° 51 del 30/3/1965 pag. 745/65

(3) G.U. n° 109 del 23/6/1965 pag. 1.866/65

DECIDE

ARTICOLO UNICO

La decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che prevede le riscossioni di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata dalla decisione del Consiglio del 29 marzo 1965, prorogata nuovamente dalla decisione del 15 giugno 1965, è prorogata fino al 30 giugno 1966 incluso;

Tuttavia l'importo destinato a proteggere l'industria produttrice, esaminato all'articolo 2 § 1 capoverso b) di tale decisione non può superare, per il periodo che intercorre fra il primo novembre 1965 e il 28 febbraio 1966 incluso, 2,5% del prezzo delle merci importate nello Stato membro richiedente e 1,5 % dello stesso prezzo, per il periodo che intercorre fra il primo marzo e il 30 giugno 1966 incluso.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente.